

Illegittimo ordine di adozione di misure di messa in sicurezza in emergenza della falda, di presentazione di un progetto di bonifica e di rimozione dei rifiuti

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 27 ottobre 2017, n. 2049 - Gabbricci, pres.; Zucchini, est. - Olon S.p.A. (avv.ti Roncelli e Mazzullo) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito caratterizzato da diffusi fenomeni di inquinamento - Sito da bonificare di interesse nazionale (SIN) - Ordine di adozione di misure di messa in sicurezza in emergenza della falda, di presentazione di un progetto di bonifica e di rimozione dei rifiuti - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

La società Olon Spa (già Antibiotics Spa), è proprietaria di un terreno inserito in un più vasto compendio immobiliare nei Comuni di Pioltello e Rodano (MI), un tempo sede dell'industria chimica SISAS ed oggi caratterizzato da diffusi fenomeni di inquinamento, al punto che l'area è qualificata come sito da bonificare di interesse nazionale (SIN), ai sensi della legge 388/2000.

Nell'ambito del procedimento per la realizzazione della bonifica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, anche solo "Ministero dell'Ambiente" oppure "Ministero"), con proprio decreto del 9.1.2013 approvava le conclusioni risultanti dalla Conferenza di Servizi decisoria in data 18.12.2012 e disponeva a carico di Olon Spa una serie di prescrizioni volte all'adozione di misure di messa in sicurezza in emergenza della falda, alla presentazione di un progetto di bonifica ed alla rimozione dei rifiuti presenti sulla cosiddetta Area Verde.

Contro tale decreto ministeriale era proposto il gravame in epigrafe, nel quale la società evidenziava la propria totale estraneità nella produzione dei fenomeni di inquinamento dell'area e lamentava l'illegittimità dell'azione amministrativa, volta a porre obblighi di bonifica in capo ad un soggetto non responsabile dell'inquinamento.

Si costituiva in giudizio il solo Ministero dell'Ambiente, concludendo per l'improcedibilità e in ogni caso per il rigetto nel merito del gravame

Alla pubblica udienza del 12.10.2017, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella propria memoria del 5.7.2017.

A detta della difesa erariale, infatti, le prescrizioni ivi impugnate avrebbero perso efficacia in quanto sostituite da prescrizioni successive.

La doglianza è espressa però in termini generici, non essendo state neppure depositate in giudizio le copie dei provvedimenti successivi che avrebbero tolto ogni efficacia a quelli gravati.

In difetto della prova rigorosa dell'asserita improcedibilità, l'eccezione deve rigettarsi e deve confermarsi così l'interesse dell'esponente ad una pronuncia di merito.

2. Sotto tale ultimo profilo, il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.

Dapprima pare utile richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale che, in applicazione della disciplina primaria di cui al D.Lgs. 152/2006, prevede che l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava sul responsabile dell'inquinamento, mentre la mera qualifica di proprietario del fondo non implica per ciò solo l'obbligo di bonifica.

Sul punto sia consentito rinviare in primo luogo, fra le tante decisioni, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4099/2016, che richiama nelle proprie motivazioni la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4.3.2015, nella causa C-534/13 ed inoltre, con specifico riguardo al caso concreto, alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1860/2016, con la giurisprudenza ivi richiamata (tale ultima sentenza non risulta appellata, sicché deve reputarsi passata in giudicato).

Ciò premesso e con particolare riguardo alla posizione di Olon Spa nei fenomeni di inquinamento nell'area di Pioltello e Rodano, la scrivente Sezione deve evidenziare che in numerose occasioni il TAR Lombardia ha escluso che l'attuale ricorrente o la sua dante causa Antibiotics Spa siano mai state responsabili dei fenomeni citati, il che ha indotto lo stesso TAR ad annullare più volte le determinazioni ministeriali che imponevano invece illegittimi obblighi di bonifica.

Sul punto ed in applicazione dell'art. 74 del c.p.a. sia consentito il rinvio alle sentenze del TAR Lombardia, Milano, sez. II, nn. 5289/2007, 1820/2008, 458/2010 (cfr. per il testo delle medesime, il doc. 12 della ricorrente) e della Sezione IV dello stesso TAR nn. 1835/2014 e 1860/2016 (cfr. per le stesse, i documenti 13 e 14 della ricorrente).

Si tratta di precedenti specifici, essendo tutte decisioni pronunciate fra le attuali parti processuali e con riguardo al sito di Pioltello e Rodano.

Fermo restando quanto sopra esposto, avente carattere assorbente, si deve inoltre evidenziare che la società esponente ha depositato nel presente giudizio una serie di note tecniche, oltre ad una lettera del Direttore Settore Bonifiche della Provincia di Milano, che ulteriormente escludono la responsabilità della società medesima (cfr. i documenti da 15 a 18 della ricorrente, non oggetto di specifica contestazione o smentita da parte dell'amministrazione resistente).

Si conferma, in conclusione, l'accoglimento del gravame, con il conseguente annullamento del decreto impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Ministero, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti delle altre parti evocate in giudizio ma non costituite.

(Omissis)